



Circolare

Luogo, data:

Berna-Wabern, 10 luglio 2012

Alle/ai:

- Autorità cantonali competenti in materia di migrazione
- Autorità cantonali di aiuto sociale
- Consulteri cantonali per il ritorno
- Consulteri REZ dell'OIM

N.:

Circolare n. 8 concernente la direttiva III/4.2

Programma di aiuto al ritorno per la Tunisia

Gentili Signore, egregi Signori

L'11 giugno 2012, la Svizzera e la Tunisia hanno firmato un Memorandum of Understanding che istituisce un partenariato sulla migrazione. Adottare un approccio partenariale significa tenere conto degli interessi di tutte le parti coinvolte. In particolare ci si propone di trovare soluzioni globali per questioni connesse alla migrazione. Una delle preoccupazioni principali della Svizzera è quella di incoraggiare il ritorno e la reintegrazione durevoli dei cittadini tunisini rientranti nel settore dell'asilo.

A tale scopo, la Svizzera ha avviato un programma di aiuto al ritorno accolto con favore dalle autorità tunisine. L'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) è stata incaricata di realizzare il programma di aiuto al ritorno per la Tunisia. Nella prima fase della durata di 12 mesi, il programma si rivolge a 250 partecipanti. Un aumento del preventivo è comunque possibile, qualora più persone volessero usufruire delle opportunità offerte da questo programma. Inoltre potranno approfittare del programma di aiuto al ritorno anche 50 persone che si trovano sul posto, nel contesto di progetti congiunti.

Gli obiettivi perseguiti da questo programma sono la promozione del ritorno volontario e la reintegrazione socio-professionale durevole.

La presente circolare fornisce informazioni sui dati salienti e sulle prestazioni offerte da questo programma nonché sui processi organizzativi.

1. Condizioni di partecipazione al programma di aiuto al ritorno

1.1. Beneficiari

Il programma di aiuto al ritorno si rivolge ai cittadini della Tunisia che hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera e che fanno parte di uno dei seguenti gruppi di persone:

- richiedenti l'asilo con domanda d'asilo pendente in prima o seconda istanza (casi REZ e casi cantonali);
- richiedenti l'asilo che secondo il Regolamento di Dublino rientrerebbero nella sfera di competenza di un altro Stato Dublino¹ (casi REZ e casi cantonali);
- richiedenti l'asilo la cui domanda è stata respinta;
- persone con un'ammissione provvisoria valida o revocata;
- rifugiati riconosciuti.

1.2. Motivi d'esclusione

Valgono i motivi generali di esclusione previsti dall'articolo 64 dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Oasi 2), tra cui in particolare anche la violazione ripetuta dell'ordine pubblico.

I motivi d'esclusione di cui l'UFM viene a conoscenza soltanto dopo l'iscrizione al programma comportano la successiva esclusione dal programma. Allo stesso modo sono successivamente escluse dal programma le persone che si sono iscritte ma che vengono meno ai propri doveri (ad es. neglignendo l'obbligo di collaborazione per l'acquisizione dei documenti di viaggio richiesti oppure omettendo senza validi motivi di presentarsi alla data stabilita per il volo).

1.3. Modalità d'iscrizione e decisione

I moduli d'iscrizione (cfr. allegato) compilati e firmati vanno inviati per fax all'UFM, Ambito direzionale Asilo e ritorno, Sezione Regione Maghreb e Africa occidentale, numero 031 325 85 50. La Sezione Regione Maghreb e Africa occidentale verifica le condizioni di partecipazione e conferma la partecipazione inviando un fax al consultorio REZ oppure al consultorio cantonale per il ritorno. Inoltre, il consultorio per il ritorno informa il Servizio cantonale di migrazione in merito all'iscrizione al programma trasmettendogli una copia del modulo d'iscrizione.

1.4. Documenti di viaggio

Per quanto riguarda l'acquisizione dei documenti di viaggio vale il principio secondo il quale le persone interessate a partecipare al programma **devono presentare questi documenti oppure procurarli entro cinque giorni lavorativi rivolgendosi al consolato della Tunisia**. Al momento dell'iscrizione le persone interessate al partecipare vanno informate in merito a quanto sopra.

¹ Conformemente alle condizioni stabilite nella Newsletter del 12 gennaio 2011: Trasferimento nell'ambito del regolamento di Dublino oppure ritorno volontario nel Paese d'origine o di provenienza? Modalità di esecuzione
(http://www.bfm.admin.ch/content/dam/data/migration/rueckkehr/cug_rueckkehrfoerderung_rkb/individuelle_rueckkehrhilfe/20110112-newsletter-f.pdf)

2. Organizzazione del viaggio di ritorno

2.1. Rilascio dei documenti di viaggio

Le persone che non presentano documenti di viaggio validi e che secondo il Regolamento di Dublino rientrerebbero nella sfera di competenza di un altro Stato Dublino, continuano a sottostare alla procedura di Dublino e non possono partecipare al programma di aiuto al ritorno.

Qualora i partecipanti al programma che sono oggetto di una procedura d'asilo nazionale non siano in grado di presentare documenti di viaggio validi nonostante possano dimostrare di avere compiuto autonomamente tutti gli sforzi necessari, il consultorio REZ oppure i Servizi cantonali di migrazione saranno pregati di contattare la Sezione Regione Maghreb e Africa occidentale per acquisire i documenti delle persone disposte a ritornare volontariamente in Tunisia nell'ambito del programma di aiuto al ritorno. Le domande di aiuto all'esecuzione vanno presentate compilando il rispettivo modulo conformemente all'articolo 71 LStr, allegato 1 della direttiva III / 12.4. Alla domanda occorre allegare la dichiarazione di ritorno volontario dell'OIM.

Alle persone prive di un passaporto valido iscrittesi al programma, la sezione consolare dell'Ambasciata della Tunisia rilascia un documento di viaggio sostitutivo (lasciapassare).

2.2. Prenotazione del volo

Non appena sarà disponibile un documento di viaggio valido, il consultorio REZ oppure il servizio cantonale competente prenoteranno il volo direttamente presso il servizio swissREPAT servendosi dell'apposito modulo di swissREPAT e del modulo "Trasporto con l'OIM" (conformemente alla circolare del 12 settembre 2003 relativa alla Convenzione quadro tra l'Ufficio federale della migrazione e l'Organizzazione internazionale per le migrazioni concernente la collaborazione in ambito operativo per il ritorno volontario e la migrazione ulteriore in Paesi terzi). Sul modulo "Trasporto con l'OIM" va indicato il luogo di residenza in cui il partecipante al programma vorrebbe tornare.

3. Prestazioni previste nell'ambito del programma

3.1. Aiuto iniziale

Tutti i partecipanti al programma di aiuto al ritorno ricevono un aiuto finanziario iniziale pari a

- **1000 franchi per persona maggiorenne e**
- **500 franchi per persona minorenni.** È determinante l'età al momento dell'iscrizione al programma.

Previo accordo con l'UFM, i richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati possono beneficiare di un aiuto finanziario iniziale per richiedenti maggiorenni.

In linea di principio, l'aiuto finanziario iniziale è versato da swissREPAT all'aeroporto prima della partenza. L'elenco dei partecipanti al programma allestito dalla Sezione Regione Maghreb e Africa occidentale vale per swissREPAT quale mandato di pagamento.

3.2. Sostegno alla reintegrazione

Allo scopo di incoraggiare la reintegrazione professionale, il programma prevede il sostegno finanziario di un progetto. L'ammontare del sostegno individuale varia a seconda dell'avanzamento della procedura. Sono validi i seguenti tetti massimi:

- contributo finanziario fino a un massimo di 4000 franchi per persone autorizzate a partecipare, oggetto di una procedura d'asilo nazionale e attribuite a un Cantone, oppure

- contributo finanziario fino a un massimo di 3000 franchi per casi REZ e casi Dublino (partenza dal CRP e dal Cantone).

Invece di offrire un sostegno individuale è possibile finanziare anche un progetto congiunto. La domanda concernente un progetto congiunto può essere presentata al massimo da 5 persone, di cui almeno una deve appartenere alla popolazione locale della Tunisia. A prescindere dall'avanzamento della procedura concernente i partecipanti, il contributo destinato a un progetto congiunto può ammontare fino a 15 000 franchi.

I progetti e i piani d'esercizio (*business plan*) devono essere presentati sul posto al più tardi tre mesi dopo il rientro. La decisione in merito al sostegno finanziario compete al comitato direttivo (OIM, Office des Tunisiens à l'Etranger OTE, Ufficio di programma a Tunisi).

I versamenti a favore dei progetti sono effettuati dall'OIM sul posto e avvengono almeno in due rate.

Una volta ritornate in patria, tutte le persone che hanno elaborato una proposta di progetto frequentano nella loro regione un *business training* della durata di una settimana. Per le persone tornate in patria che propongono un micro-progetto, la partecipazione al *business training* della durata di una settimana è comunque obbligatoria. Questa formazione è realizzata dalla "Agence Nationale de l'Emploi et du Travail Indépendent (ANETI www.emploi.nat.tn)". L'OIM e l'ANETI offrono sostegno anche per l'elaborazione dei piani d'esercizio. Indipendentemente da questa offerta, l'OIM fornisce aiuto ai partecipanti al programma dopo il loro ritorno durante un periodo di sei mesi affinché possano realizzare il loro progetto. Il comitato direttivo verificherà mensilmente i risultati dei progetti implementati nonché il grado di reintegrazione delle persone tornate in patria.

3.3. Aiuto medico per il ritorno

L'importo e le modalità dell'aiuto medico per il ritorno sono fissati, caso per caso, dalla Sezione Regione Maghreb e Africa occidentale d'intesa con il consultorio REZ o con il consultorio cantonale per il ritorno competenti.

3.4. Accoglienza all'aeroporto e proseguimento del viaggio

L'OIM organizza il proseguimento del viaggio per le persone che ritornano in patria e non si fermano a Tunisi. Se necessario, l'OIM provvederà a prenotare un pernottamento gratuito a Tunisi.

4. Informazione

Un promemoria in italiano, francese, tedesco e arabo concernente il programma di aiuto al ritorno è disponibile sul sito Internet dei consultori per il ritorno.

Il promemoria sarà altresì allegato alle decisioni dell'UFM concernenti i cittadini della Tunisia.

5. Contatto

Ufficio federale della migrazione
Ambito direzionale Asilo e ritorno
Divisione Procedura alla centrale e ritorno
Sezione Regione Maghreb e Africa occidentale
Quellenweg 6
3003 Berna-Wabern
Fax: 031 325 85 50
Tel.: 031 325 85 16

Le iscrizioni e le domande relative alla partecipazione al programma vanno indirizzate al Signor Jérôme Crausaz.

6. Applicabilità

La presente circolare è applicabile dal 15 luglio 2012 e valida fino al 30 giugno 2013. L'UFM verificherà costantemente se il programma sarà in grado di produrre un effetto trainante, riservandosi il diritto di adeguare entro breve termine le condizioni di partecipazione.

Ringraziamo per la preziosa collaborazione.

Ufficio federale della migrazione UFM



Markus Peek, Vicedirettore a.i

Allegati: – Modulo d'iscrizione con dichiarazione
– Promemoria Programma di aiuto al ritorno per la Tunisia